

Giuri Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 7 | **Il transfer price è una clausola antielusiva** - Cassazione n. 6656 del 27/1/16
- 7 | **Commercio di veicoli usati** - Cassazione n. 2799 e 2800 del 12/2/16
- 8 | **Non deducibili perdite senza le condizioni** - Cassazione n. 5838 del 24/3/16

Iva

- 8 | **La compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza** - Cassazione n. 5738 del 23/3/16
- 8 | **Il diritto a fruire del plafond non è riconosciuto ai fornitori che non sono esportatori abituali** - Cassazione n. 5852 del 24/3/16
- 8 | **Regime del margine: onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto** - Cassazione n. 4623 del 9/3/16
- 9 | **Autofattura della cooperativa** - Cassazione n. 5849 del 24/3/16
- 9 | **Il contribuente non può opporre la mancanza del vantaggio fiscale se l'operazione è fraudolenta** - Cassazione n. 5984 del 25/3/16
- 9 | **Affidamento della contabilità a un commercialista** - Cassazione n. 5401 del 18/3/16
- 9 | **Per il pro-rata conta l'attività svolta** - Cassazione n. 4613 del 9/3/16
- 9 | **Acquisto veicoli usati da operatori comunitari: onere della prova a carico del cessionario** - Cassazione n. 4627 del 9/3/16
- 10 | **Accertamento fiscale Iva e onere della prova** - Cassazione n. 4352 del 4/3/16
- 10 | **Accertamento e omesso versamento Iva** - Cassazione n. 3282 del 19/2/16
- 10 | **Servizi turistici acquisiti da terzi** - Cassazione n. 4776 dell'11/03/2016
- 10 | **Regime speciale del margine** - Cassazione n. 4620 del 9/3/16
- 10 | **Doppia annotazione nei registri per gli acquisti intracomunitari** - Cassazione n. 3586 del 24/02/16

Irap

- 11 | **L'ASL non può trattenere somme a titolo di Irap sul compenso del medico che svolge attività intramoenia** - Cassazione n. 79 del 7/1/16
- 11 | **Professionista, revisore e amministratore di società: per la soggezione Irap deve essere comunque verificata l'esistenza dell'autonoma organizzazione** - Cassazione n. 4246 del 3/3/16
- 11 | **La medicina di gruppo non è un'associazione fra professionisti: non è soggetta a Irap** - Cassazione n. 7291 del 13/4/16
- 11 | **Società semplici e associazioni tra professionisti per l'esercizio in forma associata di arti o professioni: sono sempre soggette a Irap** - Cassazione n. 7371 del 14/04/16

- 12 **Non pagare l'Irap non costituisce reato** - Cassazione n. 12810 del 30/3/16
- 12 **Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'Irap** - Cassazione n. 4775 dell'11/03/16

Fiscalità persone fisiche

- 12 **Somme corrisposte dal datore di lavoro in seguito a condanna a titolo di ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico: sono tassabili** - Cassazione n. 3313 del 19/2/16
- 13 **Italiano residente in Brasile: le pensioni percepite a fronte del versamento di contributi obbligatori versati non rientrano nel sistema di sicurezza sociale – sono tassate anche in Italia** - Cassazione n. 4878 del 11/3/16
- 13 **Pensioni di guerra: sono soggette all'imposta di successione** - Cassazione n. 5749 del 23/3/16
- 13 **Imposta di successione: se il credito infruttifero verso la società non risulta dalla dichiarazione il rimborso agli eredi è tassato** - Cassazione n. 6132 del 30/3/16
- 13 **Agevolazioni "prima casa": non si decade dal beneficio se il trasferimento di residenza avviene oltre 18 mesi dal rogito per inerzia del Comune** - Cassazione n. 912 del 20/1/16
- 14 **Agevolazione "prima casa": causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dal beneficio ha dei requisiti- non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità** - Cassazione n. 864 del 19/1/16
- 14 **Agevolazioni "prima casa" – non basta la prova della sussistenza dell'attività lavorativa nel Comune dove viene acquistato l'immobile se nell'atto ci si è impegnati a trasferire la residenza** - Cassazione n. 3457 del 22/2/16
- 15 **Agevolazioni "prima casa": si applica la proroga biennale ai sensi dell'art. 11, co. 1, della L. n. 289/2002 al termine di prescrizione per l'accertamento** - Cassazione n. 3614 del 24/2/16
- 15 **I redditi da locazione dell'immobile in comunione legale devono essere imputati a entrambi anche se il contratto di locazione è intestato a uno solo dei coniugi** - Cassazione n. 2771 dell'11/2/16
- 15 **L'attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione pattuita in sede di separazione consensuale, non comporta la decadenza dei benefici "prima casa"** - Cassazione n. 5156 del 16/3/16

Accertamento questioni sostanziali

- 16 **Accertamenti bancari in casi di società di persone base familiare: i conti correnti dei soci sono sempre riferibili alla società, per quelli di altri soggetti deve essere provata l'intestazione fittizia** - Cassazione n. 1464 del 27/01/16
- 16 **Il contribuente può correggere la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap anche durante il processo tributario** - Cassazione n. 313 del 12/1/16
- 17 **Accertamenti sul c/c del professionista** - Cassazione n. 6093 del 30/3/16
- 17 **Comportamento antieconomico: il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni** - Cassazione n. 5847 del 24/03/16

Giuri Assist

- 17 **Illegittimità dell'accertamento della plusvalenza sulla base del valore ai fini dell'imposta di registro: la disposizione del decreto semplificazione ha valore retroattivo - Cassazione n. 6135 del 30/3/16**
- 17 **Redditometro: la donazione che consente la disponibilità di redditi sufficienti all'acquisto del bene deve essere giustificata documentalmente - Cassazione n. 916 del 20/1/16**
- 18 **Amministratori: è irrilevante la rinuncia indennità fine mandato sia ai fini della ritenuta che del reddito del socio amministratore - Cassazione n. 1335 del 26/1/16**
- 18 **Redditometro: nullo l'accertamento su somme che derivano da conti cointestati con il de cuius - Cassazione n. 1638 del 28/1/16**
- 18 **Omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list: se è contestata solo la violazione formale, il giudizio non può estendersi all'elusività dell'operazione - Cassazione n. 6103 del 30/3/16**
- 18 **Accertamenti bancari: è a carico del contribuente la prova della diversa origine dei proventi transitati sul conto corrente bancario - Cassazione n. 4655 del 9/3/16**
- 19 **La scelta di affidare a terzi la tenuta della contabilità, incide esclusivamente sulla modalità di calcolo dell'IVA e non sul termine per il relativo versamento - Cassazione n. 3617 del 24/2/16**

Accertamento da studi di settore

- 19 **Studi di settore: accertamento illegittimo se non tiene conto della seconda attività del professionista - Cassazione n. 2623 del 10/2/16**
- 19 **Studi di settore: determinano i ricavi/compensi - Cassazione n. 6093 del 30/03/16**
- 19 **Studi di settore: Devono essere provati dal contribuente la non corretta applicazione del cluster o l'esistenza di fatti che giustificano lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli puntuali - Cassazione n. 4151 del 2/3/16**
- 20 **Studi di settore: è illegittimo l'accertamento che non tiene conto delle ragioni addotte dal contribuente nel contraddittorio - Cassazione n. 5715 del 23/03/16**
- 20 **L'accertamento da parametri o studi di settore è presunzione semplice - Cassazione n. 6114 del 30/3/16**

Accertamento e riscossione questioni procedurali

- 21 **Motivi in Cassazioni non conformi ai rilievi indicati nei gradi di merito - Cassazione n. 864 del 19/1/16**
- 21 **Il termine di 48 mesi per l'istanza di rimborso decorre sempre dalla data del versamento, anche se il diritto al rimborso nasce con una successiva sentenza della Corte UE - Cassazione n. 4658 del 9/3/16**
- 22 **Il termine per il rimborso dell'imposta decorre dal versamento anche nel caso in cui una sentenza della Corte UE dichiara l'incompatibilità dell'imposta con il diritto comunitario - Cassazione n. 3250 del 18/2/16**
- 22 **Il curatore ha l'onere di dimostrare la cronologia dei movimenti - Cassazione n. 6042 del 29/3/16**
- 22 **Le sanzioni impediscono il rimborso dell'imposta - Cassazione n. 6108 del 30/3/16**
- 23 **Accertamento su notizie internet - Cassazione n. 6078 del 30/3/16**

23 Efficacia di giudicato esterno anche per le altre annualità - *Cassazione n. 943 del 20/1/16*

Penale tributario

23 Il delitto di frode fiscale è in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata - *Cassazione n. 12872 del 10/3/16*

23 Impossibilità di ricostruire il reddito anche se è necessario acquisire la documentazione presso terzi - *Cassazione n. 12193 del 2/3/16*

23 L'elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è il dolo - *Cassazione n. 15900 del 2/3/16*

24 Prova della dichiarazione infedele - *Cassazione n. 15899 del 2/3/16*

24 Il professionista che tiene la contabilità del cliente concorre nel reato di frode fiscale - *Cassazione n. 17418 del 2/3/16*

24 Confisca dei beni - *Cassazione n. 12195 del 2/3/16*

24 La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo - *Cassazione n. 13233 del 24/2/16*

25 La presentazione del 770 non può fare escludere che le certificazioni non siano mai state date ai dipendenti - *Cassazione n. 7884 del 4/2/16*

25 Niente concorso tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - *Cassazione n. 15458 del 4/2/16*

25 Il concordato preventivo non impedisce l'omesso versamento Iva - *Cassazione n. 12912 del 4/2/16*

25 Il soggetto d'imposta deve accantonare l'iva per adempiere all'obbligazione tributaria - *Cassazione n. 12804 del 26/1/16*

25 Lo spostamento di sede è un mezzo fraudolento per sottrarsi al pagamento di imposte - *Cassazione n. 17723 del 26/1/16*

26 Se non si supera la soglia di punibilità per l'omesso versamento iva il fatto non sussiste - *Cassazione n. 6710 del 19/1/16*

26 L'elevazione della soglia per l'omesso versamento Iva incide sul complessivo disvalore penale del fatto - *Cassazione n. 9936 del 19/1/16*

26 La nuova soglia per omesso versamento Iva si applica retroattivamente - *Cassazione n. 11359 del 4/2/16*

26 Nella sola fase cautelare il fumus di reato può essere fondato sull'esito delle indagini in via induttiva - *Cassazione n. 3547 del 19/1/16*

27 Un accordo per la rateizzazione del debito tributario estende gli effetti favorevoli anche in ambito penale - *Cassazione n. 7550 del 19/1/16*

28 Niente sequestro preventivo se il debito di imposta è stato integralmente adempiuto dal terzo debitore - *Cassazione n. 7550 del 19/1/16*

Giuri Assist

- 27 | **Il sequestro preventivo può incidere sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato** - *Cassazione n. 3547 del 19/1/16*
- 27 | **La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo** - *Cassazione n. 4097 del 19/1/16*
- 28 | **L'omessa svalutazione dei crediti in sofferenza è bancarotta fraudolenta** - *Cassazione n. 890 del 12/1/16*
- 28 | **Passo indietro: irrilevanza penale dell'omessa svalutazione dei crediti in sofferenza** - *Cassazione n. 6916 del 22/2/16*
- 28 | **Le Sezioni Unite: il falso valutativo è ancora reato** - *Cassazione, informazione provvisoria n. 4 del 3/3/16*
- 28 | **Reato di omesso versamento di ritenute alla fonte: sequestrabile il conto corrente di un soggetto terzo su cui il contribuente ha un pieno potere di utilizzo** - *Cassazione n. 7553 del 25/2/16*
- 28 | **Omesso versamento IVA: non rileva ai fini del reato la crisi di liquidità conseguente agli accordi di ristrutturazione del debito** - *Cassazione n. 1623 del 18/1/16*

Contenzioso tributario

- 29 | **Notificazioni e comunicazioni presso la segreteria della commissione** - *Cassazione n. 5749 del 23/3/16*
- 29 | **Notificazione nulla e inesistente** - *Cassazione n. 5716 del 23/3/16* **Nulla la sentenza senza motivazione** - *Cassazione n. 5864 del 24/3/16*

Fiscale - varie

- 30 | **La donazione è tassata solo con l'imposta sulle donazioni** - *Cassazione n. 6096 del 30/3/16*
- 30 | **Consorzio di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: è IAP non coltivatore diretto** - *Cassazione n. 5972 del 25/03/16*

REDDITO D'IMPRESA

Il transfer price è una clausola antielusiva**Cassazione n. 6656 del 27/1/16**

Le norme sui prezzi di trasferimento rappresentano uno strumento diretto a combattere fenomeni di elusione consistenti in trasferimenti surrettizi di redditi da uno Stato all'altro per fruire in modo artificioso di regimi fiscali più favorevoli. Al fine dell'applicazione delle suddette norme l'Amministrazione che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della disciplina, deve:

- 1) verificare l'esistenza di un fenomeno elusivo; ciò non può prescindere dall'indagine del livello di tassazione degli Stati ove sono residenti le imprese correlate le quali agiscono come controparti della società italiana nelle transazioni controllate.
- 2) dimostrare l'esistenza di un valore normale della transazione diverso dal corrispettivo applicato e quindi tale da produrre sull'impresa residente un incremento del risultato imponibile; a tal fine, la comparazione fra i prezzi in concreto applicati dalle parti ed il presunto valore normale dei beni o servizi, deve essere fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale, in modo che sia finalizzata ad individuare un valore medio da cui dovrebbe essere tratto solo il fattore destabilizzante della non concorrenzialità del prezzo praticato.

Commercio di veicoli usati**Cassazione n. 2799 e 2800 del 12/2/16**

La Cassazione ha affermato i seguenti principi sulla determinazione del reddito d'impresa di un esercente attività di intermediazione e commercio di autoveicoli usati, in relazione:

- all'inerenza delle spese per pezzi di ricambio;
 - alla rilevanza del ricavato delle vendite effettuate in base a mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una società commerciale come "corrispettivo" dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi;
 - al ricorso alle quotazioni di riviste specializzate nel settore automobilistico quale prova della determinazione del valore delle auto.
- 1) In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività di impresa delle singole spese va interpretata come una relazione tra 2 concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - che implica un accostamento concettuale fra 2 circostanze, con la conseguenza che il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Nel caso di un esercente attività di intermediazione e commercio di autoveicoli usati che ha sostenuto spese per acquistare pezzi di ricambio è stato ritenuto sufficiente che le fatture esibite documentassero l'acquisto di parti di ricambio per autoveicoli, non essendo rilevante che le fatture di acquisto di ricambi per auto non indicavano la targa del veicolo destinatario.
 - 2) nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una società commerciale come "corrispettivo" dello sconto concesso sull'acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale, costituendo, quindi, posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale

- 3) in caso di compravendita di un autoveicolo usato le quotazioni delle riviste specializzate (quali Quattroruote e simili) possono fornire prova del valore delle auto usate concretamente vendute in nero dalla ditta accertata. La loro produzione e utilizzazione in giudizio deve ritenersi mezzo di prova idoneo a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione da parte del contribuente.

Non deducibili perdite senza le condizioni

Cassazione n. 5838 del 24/3/16

Non essendo mutato il dettato normativo neppure a seguito delle novelle legislative del 2015, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Dunque, in difetto dell'una o dell'altra condizione, nessuna deducibilità risulta consentita e, tanto meno, può esserne reso arbitro il contribuente.

IVA

La compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza

Cassazione n. 5738 del 23/3/16

Ai fini della detrazione o del rimborso dell'Iva assolta sulle operazioni passive da un imprenditore, occorre verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. Di conseguenza, la compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, della cui dimostrazione è onerato il contribuente. In particolare, qualora la società capofila di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra le affiliate, l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai fini Iva, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata.

Il diritto a fruire del plafond non è riconosciuto ai fornitori che non sono esportatori abituali

Cassazione n. 5852 del 24/3/16

Il plafond è alimentato dalle operazioni contemplate dalle lett. a) e b) dell'art. 8, D.P.R. n. 633 del 1972 e il diritto a fruirne, acquistando o importando beni o servizi senza pagamento dell'imposta, va riconosciuto agli esportatori abituali e non già ai loro fornitori che non lo siano.

Regime del margine: onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto

Cassazione n. 4623 del 9/3/16

Colui che professionalmente esercita il commercio di autoveicoli può accertare, in base all'esame dei documenti di circolazione, l'uso cui li aveva destinati il cedente straniero, e, di conseguenza, stabilire se fosse verosimile che questi non avesse esercitato il diritto di rivalsa per l'IVA pagata sull'acquisto. Infatti, la responsabilità del cessionario per l'omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del D.L. 23/2/95, n. 41, quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l'originario cedente e agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione.

Autofattura della cooperativa**Cassazione n. 5849 del 24/3/16**

In caso di cessione di prodotti agricoli a cooperativa da parte dei soci produttori, la facoltà di emissione di autofattura in capo alla cooperativa è finalizzata a surrogare l'inerzia dei soggetti passivi conferenti; pertanto, qualora entro il termine di 4 mesi costoro procedano alla fatturazione, nessun illecito da ritardo è configurabile nei confronti della cooperativa.

Il contribuente non può opporre la mancanza del vantaggio fiscale se l'operazione è fraudolenta**Cassazione n. 5984 del 25/3/16**

Una volta che risulti sia l'integrazione della fattispecie di operazione soggettivamente inesistente che la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario del carattere fraudolento dell'operazione, si ha perfezionamento del fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell'IVA, senza che il contribuente possa opporre la mancanza di un vantaggio fiscale da parte sua. Il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche solo sotto il profilo soggettivo, non spetta perché, pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti.

Affidamento della contabilità a un commercialista**Cassazione n. 5401 del 18/3/16**

L'affidamento della contabilità a un commercialista non incide sul termine di versamento dell'Iva, il quale deve essere in ogni caso effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese.

Per il pro-rata conta l'attività svolta**Cassazione n. 4613 del 9/3/16**

Ai fini dell'inclusione di determinate operazioni attive nel calcolo della percentuale d'imposta detraibile (pro-rata), occorre avere riguardo non all'attività definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente esercitata dall'impresa.

Acquisto veicoli usati da operatori comunitari: onere della prova a carico del cessionario**Cassazione n. 4627 del 9/3/16**

In caso di operazioni di acquisto di autoveicoli usati forniti da soggetti comunitari a rivenditori nazionali, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'operatività è a carico del contribuente cessionario, il quale è tenuto a verificare la correttezza fiscale dell'operazione, anche con riferimento al presupposto dell'indeducibilità dell'Iva a monte da parte del soggetto cedente. L'affidamento nelle dichiarazioni rese a tale riguardo dal cedente deve essere accompagnato dal dovere di diligenza dell'operatore e, di conseguenza, la buona fede del cessionario, a cui carico vi è l'onere della relativa prova, deve essere esclusa laddove non siano adottate tutte le misure ragionevolmente esigibili per escludere una frode fiscale o in caso di diretta conoscenza di quest'ultima.

Accertamento fiscale Iva e onere della prova**Cassazione n. 4352 del 4/3/16**

Qualora l'Amministrazione contesti ad un operatore il diritto alla detrazione dell'Iva in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento, è onere della stessa dimostrare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva od avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.

Accertamento e omesso versamento Iva**Cassazione n. 3282 del 19/2/16**

Non può ritenersi illegittimo il comportamento dell'imprenditore che abbia omesso il pagamento dell'IVA dovuta per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta ad amministrazione controllata, non potendo egli eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, con la conseguenza che dal mancato pagamento non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio. Infatti, l'art. 168 L.F. stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest'ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura.

Servizi turistici acquisiti da terzi**Cassazione n. 4776 dell'11/03/2016**

Il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 non trova applicazione qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall'organizzazione del viaggio.

Regime speciale del margine**Cassazione n. 4620 del 9/3/16**

Il regime speciale del "margine di utile", previsto dall'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte dell'originario cedente, condizione la cui assenza (o il difetto di prova relativo alla sua sussistenza, gravante sul cessionario), a fronte di elementi contrari forniti anche in via presuntiva dall'amministrazione finanziaria, comporta l'inapplicabilità del regime medesimo.

Doppia annotazione nei registri per gli acquisti intracomunitari**Cassazione n. 3586 del 24/02/16**

Le operazioni di acquisto intracomunitario, per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri paesi membri, regolarmente fatturate comportano che il cessionario italiano sul quale sono trasferiti gli obblighi fiscali intracomunitari, debba provvedere alla doppia annotazione sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione. L'operazione così compiuta risulta fiscalmente neutrale pertanto impone il riconoscimento della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, se gli obblighi sostanziali siano stati soddisfatti, anche in caso di inosservanza da parte del soggetto passivo di obblighi formali posti da uno Stato membro.

IRAP

L'ASL non può trattenere somme a titolo di Irap sul compenso del medico che svolge attività intramoenia**Cassazione n. 79 del 7/1/16**

Sono illegittime le trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti del medico ospedaliero che svolge attività libero professionale intramoenia (ALPI).

Il reddito inerente l'ALPI è assimilabile al reddito da lavoro dipendente; il soggetto passivo dell'IRAP è solo la ASL la quale, non potendo sopportare costi per l'ALPI, avrebbe dovuto determinare le tariffe del servizio e così traslare gli oneri dell'imposta sui pazienti e non sui medici.

Professionista, revisore e amministratore di società: per la soggezione Irap deve essere comunque verificata l'esistenza dell'autonoma organizzazione**Cassazione n. 4246 del 3/3/16**

Il libero professionista che contemporaneamente è anche sindaco revisore e amministratore di società non è per questo assoggettato a Irap se non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione.

La medicina di gruppo non è un'associazione fra professionisti: non è soggetta a Irap**Cassazione n. 7291 del 13/4/16**

Presupposto dell'Irap è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; tuttavia, quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del decreto Irap - comprese quindi le società semplici e "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni" - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione. Pertanto, le associazioni fra professionisti pagano l'Irap indipendentemente da una verifica nel caso concreto dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tuttavia, nel caso esaminato dalla Cassazione, relativo alla "forma associativa" della medicina di gruppo da parte dei medici convenzionati con il SSN, non è stato ritenuto che possano ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti. Pertanto, lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina di gruppo non è soggetto a Irap.

Società semplici e associazioni tra professionisti per l'esercizio in forma associata di arti o professioni: sono sempre soggette a Irap**Cassazione n. 7371 del 14/04/16**

Non è necessario la verifica della sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a Irap delle società semplici e delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

L'attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Non pagare l'Irap non costituisce reato**Cassazione n. 12810 del 30/3/16**

La legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. L'ipotizzato reato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione d'imposta (sui redditi e dell'IVA), derivante dall'omessa presentazione di "una delle dichiarazioni relative a dette imposte" che deve farsi riferimento per l'individuazione del "profitto" del reato, quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice. Ne consegue che, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 1, co. 143, legge n. 244/2007, *ratione temporis* vigente, ora art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), ai fini della quantificazione del profitto del reato è irrilevante l'evasione dell'Irap, che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico.

Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'Irap**Cassazione n. 4775 dell' 11/03/16**

La disciplina del addoppio dei termini di accertamento, introdotta dall'art. 37 del D.L. n. 233/2006 non si applica agli accertamenti relativi all'IRAP.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Somme corrisposte dal datore di lavoro in seguito a condanna a titolo di ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico: sono tassabili****Cassazione n. 3313 del 19/2/16**

La natura meramente risarcitoria di una attribuzione pecuniaria può predicarsi solo in rispetto a somme che costituiscono reintegrazione di una utilità patrimoniale già preesistente.

Non risultano essere tali nel caso di specie le somme percepite per effetto della condanna le attribuzioni patrimoniali spettanti in sostituzione di un congedo attribuito per contratto collettivo o per legge, e perciò a titolo sicuramente diverso da quella di pura reintegrazione del patrimonio inciso, non potendosi considerare come entità patrimoniale nemmeno un congedo non finito spettante ai fini di prevenzione da un rischio futuro ed incerto. Al caso di specie, pertanto, si applica il principio generale secondo il quale: "In tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, co. 2, e 46 del Tuir, si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro.

Orbene, non essendovi dubbio che l'indennità - corrisposta dalla datrice di lavoro (a seguito di sentenza di condanna) a titolo di ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico - di cui si discute trovi causa nel rapporto di lavoro e non essendovi ragione per supporre che essa sia stata attribuita in sostituzione di altro genere di reddito, tanto meno prospettabile come reddito futuro, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro, non resta che concludere che detta indennità medesima non può che concorrere alla formazione della base imponibile.

Italiano residente in Brasile: le pensioni percepite a fronte del versamento di contributi obbligatori versati non rientrano nel sistema di sicurezza sociale – sono tassate anche in Italia**Cassazione n. 4878 del 11/3/16**

Le prestazioni pensionistiche erogate in ragione dell'avvenuta accumulazione del capitale accantonato nel corso della vita lavorativa, prestazioni che fanno riferimento al sistema di previdenza sociale, non potendosi riferire al sistema di sicurezza sociale rientrano nella previsione dell'art. 18 della Convenzione Italia – Brasile, secondo cui le "pensioni ed altre remunerazioni analoghe" sono imponibili in entrambi gli Stati per l'ammontare eccedente i 5.000 dollari statunitensi.

Nella previsione dell'art. 19 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Brasile (che prevede la tassazione esclusivamente nello stato di residenza, Brasile nella fattispecie), rientrano solo le pensioni riferibili al sistema di sicurezza sociale, per quanto sopra detto diverse da quelle dirette ad assicurare al pensionato lo stesso tenore di vita conseguito nel corso della propria attività lavorativa.

Pensioni di guerra: sono soggette all'imposta di successione**Cassazione n. 5749 del 23/3/16**

Ratei, rivalutazione ed interessi sulle pensioni di guerra corrisposti alla moglie ed ai figli dopo la morte del "de cuius" sono soggetti all'imposta di successione.

Le pensioni di guerra sono, infatti, irrilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi, mentre non beneficiano di alcun trattamento di favore, ai fini dell'imposta di successione, non essendo ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 346/1990.

Imposta di successione: se il credito infruttifero verso la società non risulta dalla dichiarazione il rimborso agli eredi è tassato**Cassazione n. 6132 del 30/3/16**

Se crediti derivanti da finanziamenti infruttiferi erogati dal de cuius a società partecipate non sono indicati in nessuna delle dichiarazioni di successione, anche integrative, è legittimo il recupero a tassazione del rimborso agli eredi degli anzidetti finanziamenti, in quanto evento sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza dichiarativa ed impositiva, pertanto suscettibile di determinare l'applicazione dell'imposta in misura superiore, ex art. 28, co. 6, D.lgs. n. 346/1990.

Agevolazioni "prima casa": non si decade dal beneficio se il trasferimento di residenza avviene oltre 18 mesi dal rogito per inerzia del Comune**Cassazione n. 912 del 20/1/16**

L'assenza di colpa da parte dei contribuenti nell'ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell'amministrazione pubblica non può incidere elidendolo, sul beneficio prima casa.

Nel caso di specie gli acquirenti non avevano osservato l'obbligo, assunto in sede di stipula dell'atto, di trasferire la residenza nel comune ove si trovava l'immobile entro il termine di 18 mesi a causa del ritardo del comune nel rilascio del certificato di abitabilità (richiesto per tempo dai contribuenti ma) ottenuto solo quando era già decorso il termine di 18 mesi dal rogito per il trasferimento della residenza, posto che detta certificazione era propedeutica al cambio della residenza (che i contribuenti avevano chiesto ed ottenuto circa 2 mesi e mezzo dopo la scadenza teorica del termine di 18 mesi).

Al riguardo, è stato affermato che il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell'atto concessorio ottenuto oltre la scadenza del termine di 18 mesi, dovendosi tener conto degli ostacoli nell'adempimento dell'obbligazione posta in capo agli acquirenti caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ostativo a detto trasferimento

Agevolazione "prima casa": causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dal beneficio ha dei requisiti- non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità

Cassazione n. 864 del 19/1/16

1. La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Nel caso di specie l'impedimento al rispetto del termine di trasferimento era rappresentato dalla necessità di eseguire sull'immobile importanti lavori di ristrutturazione per la rimozione degli effetti del sisma (oltre che per lo spostamento di un palo della luce reso pericoloso dalla presenza di fili scoperti). Secondo la Cassazione tale impedimento non possiede i requisiti suddetti che dovrebbero caratterizzare la "causa di forza maggiore" affinché sia impedita la decadenza dal beneficio. Non è stata dunque ritenuta sufficiente la mera circostanza del mancato compimento dei lavori, per ragioni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
2. La Cassazione si è, inoltre, pronunciata su una diversa argomentazione che l'Agenzia aveva utilizzato a supporto del ricorso, ovvero che l'esistenza di una forza maggiore impeditiva della possibilità di utilizzare l'immobile acquistato sarebbe in ogni caso irrilevante ai fini del rispetto della condizione prevista per poter godere dell'agevolazione posta che la legge fa riferimento non al trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con il beneficio fiscale, ma al trasferimento della residenza nel comune ove tale immobile è ubicato, cosicché, pur quando l'immobile acquistato con il beneficio fiscale non possa venire occupato entro 18 mesi dall'acquisto, il contribuente potrebbe comunque rispettare la condizione posta dalla legge per il godimento dell'agevolazione, trasferendo la propria residenza, in altro immobile del medesimo comune. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano essersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio.

Agevolazioni "prima casa" – non basta la prova della sussistenza dell'attività lavorativa nel Comune dove viene acquistato l'immobile se nell'atto ci si è impegnati a trasferire la residenza

Cassazione n. 3457 del 22/2/16

Se i benefici "prima casa" sono richiesti dichiarando nell'atto di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, non è possibile surrogare "a posteriori" tale condizione a mezzo della dimostrazione dell'esistenza di un qualsiasi altro tra quelli analogamente previsti come, nel caso di specie, con la dimostrazione che nel comune in cui si trova l'immobile il contribuente svolge la sua attività lavorativa, non essendo ammissibile la prevalenza della realtà fattuale su quella formale.

Infatti, anche la dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

Il trasferimento entro il termine di 18 mesi dall'acquisto, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. Pertanto, in assenza di cause di forza maggiore, il termine di 18 mesi per ottemperare all'obbligo deve considerarsi perentorio e non meramente sollecitatorio.

Agevolazioni "prima casa": si applica la proroga biennale ai sensi dell'art. 11, co. 1, della L. n. 289/2002 al termine di prescrizione per l'accertamento

Cassazione n. 3614 del 24/2/16

La proroga di 2 anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sugli atti pubblici, le scritture private e le dichiarazioni o denunce, prevista dall'art. 11, co 1, della legge n. 289/2002, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al successivo co. 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte". Si ricorda che il termine ordinario di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 è di 3 anni dalla registrazione dell'atto.

I redditi da locazione dell'immobile in comunione legale devono essere imputati a entrambi anche se il contratto di locazione è intestato a uno solo dei coniugi

Cassazione n. 2771 dell'11/2/16

I redditi derivanti dalla locazione di un immobile oggetto della comunione legale tra i coniugi, sono da imputarsi per metà a ciascuno dei comproprietari, anche se il contratto di locazione risulta formalmente intestato ad uno solo dei due coniugi,

L'attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione pattuita in sede di separazione consensuale, non comporta la decadenza dei benefici "prima casa"

Cassazione n. 5156 16/3/16

In caso di separazione consensuale il trasferimento all'altro coniuge della proprietà dell'immobile acquistato da meno di cinque anni – non seguito dal riacquisto entro 1 anno di un nuovo immobile - non comporta la decadenza dai benefici "prima casa". La Cassazione, pur dando atto che esiste anche un diverso contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità – secondo cui il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale qualora, intervenga nei 5 anni successivi all'acquisto, senza che il cedente stesso abbia comprato, entro l'anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, comporta la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" (Cassazione n. 2263/2014) – ha stabilito che l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa".

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Accertamenti bancari in casi di società di persone base familiare: i conti correnti dei soci sono sempre riferibili alla società, per quelli di altri soggetti deve essere provata l'intestazione fittizia

Cassazione n. 1464 del 27/01/16

In tema di accertamento a carico di società di persone a ristretta base familiare, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai soci, tenuto conto del fatto che, le peculiari caratteristiche della compagine sociale sono idonee a far presumere, salva la facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci. Diversamente, l'utilizzazione delle risultanze dei conti correnti bancari intestati esclusivamente a soggetti diversi, ancorché legati ai soci da vincoli familiari è illegittimo, salvo che l'Amministrazione alleggi e comproui, in relazione alle circostanze del caso concreto, il carattere fittizio dell'intestazione del conto o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società o ai soci delle posizioni creditorie e debitorie annotate sul conto medesimo.

Il contribuente può correggere la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap anche durante il processo tributario

Cassazione n. 313 del 12/1/16

La Cassazione ha affermato l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.

Il termine annuale di cui all'art. 2, co. 8-bis, del D.P.R. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all'utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza di 48 mesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo. Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., comportano l'inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l'assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Di talché in tale sede, laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 cit., bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori. In tal senso va quindi riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato.

Accertamenti sul c/c del professionista**Cassazione n. 6093 del 30/3/16**

L'Agenzia delle entrate può ricostruire il reddito del professionista con l'accertamento induttivo basandosi sui versamenti ingiustificati sui suoi c/c bancari. A tal fine l'Agenzia può anche riconoscere i costi deducibili basandosi sui prelievi e non deve, quindi, necessariamente determinare gli stessi nella misura desumibile dagli studi di settore.

Comportamento antieconomico: il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni**Cassazione n. 5847 del 24/03/16**

Il comportamento antieconomico tenuto dall'imprenditore commerciale, in assenza di valide giustificazioni da parte dello stesso legittima l'accertamento sulla base presuntiva. A fronte della contestata antieconomicità, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

Illegittimità dell'accertamento della plusvalenza sulla base del valore ai fini dell'imposta di registro: la disposizione del decreto semplificazione ha valore retroattivo**Cassazione n. 6135 del 30/3/16**

Con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 5, co. 3, D.lgs. n. 147/2015 il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, con onere a carico del contribuente di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore, deve ritenersi superato.

La nuova disposizione, espressamente norma di interpretazione autentica, è applicabile retroattivamente.

Redditometro: la donazione che consente la disponibilità di redditi sufficienti all'acquisto del bene deve essere giustificata documentalmente**Cassazione n. 916 del 20/1/16**

Con riferimento ai confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973 è stato riaffermato il principio secondo cui a norma dell'art. 38, co. 6 D.P.R. n. 600/1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascrivere a redditi non dichiarati".

Nella specifica ipotesi di liberalità, come nel caso di specie che riguardava una donazione della madre del contribuente che aveva consentito l'acquisto del bene - la Cassazione ha ricordato che nell'ambito dell'accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l'incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono e al relativo contenuto.

Amministratori: è irrilevante la rinuncia indennità fine mandato sia ai fini della ritenuta che del reddito del socio amministratore

Cassazione n. 1335 del 26/1/16

Anche se il socio – amministratore rinuncia all'indennità di fine mandato, la società deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto e si genera un reddito in capo al socio beneficiario.

Redditometro: nullo l'accertamento su somme che derivano da conti cointestati con il de cuius

Cassazione n. 1638 del 28/1/16

È nullo l'accertamento in base al cd. redditometro nei confronti di un contribuente che ha acquistato auto di lusso e un appartamento utilizzando somme ricevute in eredità e presenti su c/c cointestato con il familiare deceduto. Non è necessario che il contribuente dimostri che gli acquisti sono stati effettuati a seguito di prelievo delle somme dal c/c cointestato essendo sufficiente la prova dell'entità delle stesse e la durata del relativo possesso.

Omissa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list: se è contestata solo la violazione formale, il giudizio non può estendersi all'elusività dell'operazione

Cassazione n. 6103 del 30/3/16

Costituisce principio fondamentale del diritto tributario quello secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che è pur sempre un giudizio d'impugnazione d'atto. Pertanto, l'Ufficio, restando le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta.

Nel caso di specie, il giudizio era nato dalla contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate della mancata separata indicazione in dichiarazione di costi derivati da operazioni commerciali intrattenute dalla società contribuente con fornitori fiscalmente domiciliati in Paesi black list. Successivamente - dopo che in luogo della sanzione della ineducibilità era stata applicata dalla CTR la sanzione di cui all'art. 8, co. 3 bis, D.lgs. n.471/97 (introdotto dall'art. 1, co. 302, della legge n. 296/2006), commisurata, nei limiti prescritti, al 10% del complessivo importo di spese e componenti negative non separatamente indicate, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro – l'Agenzia aveva, illegittimamente secondo la Cassazione, provato a estendere l'ambito del giudizio alle ulteriori violazioni, di carattere sostanziale, relative all'operatività dei contraenti esteri e all'effettività delle operazioni.

Accertamenti bancari: è a carico del contribuente la prova della diversa origine dei proventi transitati sul conto corrente bancario

Cassazione n. 4655 del 9/3/16

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità".

Non vi è quindi onere da assolvere per l'Amministrazione né in tema di dimostrazione della riferibilità ad attività di impresa dei proventi emergenti da operazioni di conto corrente né in ordine al fatto stesso dell'esercizio di attività di impresa da parte del soggetto verificato, sul quale incombe - invece - l'onere di fornire la prova della diversa origine dei proventi transitati sul conto corrente bancario.

La scelta di affidare a terzi la tenuta della contabilità, incide esclusivamente sulla modalità di calcolo dell'IVA e non sul termine per il relativo versamento

Cassazione n. 3617 del 24/2/16

In materia di Iva, la scelta del regime fiscale di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi dell'art. 17, co. secondo, della legge n. 400/1988, non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta; posto, infatti, che lo stesso art. 27, co. 2, citato prevede espressamente che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuata entro il termine previsto dal co. 1, entro il giorno 16 di ciascun mese seguente, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell'ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Studi di settore: accertamento illegittimo se non tiene conto della seconda attività del professionista

Cassazione n. 2623 del 10/2/16

Illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore se non tiene conto del fatto che la riduzione dei compensi dichiarati dal contribuente (nel caso di specie un geometra) consegue allo svolgimento di una seconda attività. Nella fattispecie il reddito professionale del lavoratore autonomo era diminuito in quanto il contribuente era divenuto socio di una società avente ad oggetto l'attività di amministrazione di condomini da cui derivava un reddito da partecipazione.

Studi di settore: determinano i ricavi/compensi

Cassazione n. 6093 del 30/03/16

Gli studi di settore costituiscono un metodo di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, finalizzati alla determinazione di maggiori ricavi o compensi e non alla ricostruzione dei soli costi.

Studi di settore: Devono essere provati dal contribuente la non corretta applicazione del cluster o l'esistenza di fatti che giustifichino lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli puntuali

Cassazione n. 4151 del 2/3/16

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ma la affianca, essendo indipendentemente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata". L'efficacia probatoria che si ritrae dalla determinazione induttiva dei ricavi operati in applicazione degli studi di settore non ricade dunque nell'ambito previsionale delineato dall'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/73 e non postula che il risultato reddituale così conseguito sia integrato dall'acquisizione di

conformi elementi di riscontro e che perciò l'amministrazione sia tenuta ad un'ulteriore attività di allegazione oltre a quella consistita nell'applicare al contribuente lo studio di settore corrispondente alla categoria di inclusione. Hanno del resto chiarito nella stessa occasione le SS.UU. che l'idoneità dello strumento parametrico ai fini di legittimare l'accertamento di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati non discende ex se dalla mera applicazione alla fattispecie oggetto di verifica dello studio di settore ad essa relativo - costituendo invero gli studi di settore semplici estrapolazioni statistiche di indici di una normale redditività - "ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente", il quale ha in quella sede facoltà di provare, "la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame", fermo restando che, se si astiene dal prendere parte al contraddittorio, "egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito".

Nel caso di specie la società ricorrente non ha utilmente giustificato gli scostamenti tra ricavi dichiarati e quelli puntuali posto che non aveva fornito gli elementi che potessero giustificare la mancata congruità con gli studi di settore, limitandosi ad affermare di non riconoscersi nelle caratteristiche del cluster 37, nel quale il codice di attività l'aveva compreso e a segnalare generiche difficoltà incontrate sul mercato estero a causa dell'introduzione dell'euro e della concorrenza dei paesi emergenti.

Studi di settore: è illegittimo l'accertamento che non tiene conto delle ragioni addotte dal contribuente nel contraddittorio

Cassazione n. 5715 del 23/03/16

La gravità, precisione e concordanza dell'accertamento basato sui parametri o degli studi di settore nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente con il contribuente, a pena di nullità dell'accertamento.

La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".

È pertanto illegittimo l'atto impositivo che non ha tenuto conto delle motivazioni allegate dal contribuente all'atto del contraddittorio.

L'accertamento da parametri o studi di settore è presunzione semplice

Cassazione n. 6114 del 30/3/16

- In tema di accertamento tributario, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

- In tema di accertamento tributario, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Motivi in Cassazioni non conformi ai rilievi indicati nei gradi di merito

Cassazione n. 864 del 19/1/16

La Cassazione si è pronunciata sul rilievo, svolto nel controricorso del contribuente (che aveva avuto ragione nei primi 2 gradi di giudizio), che - sebbene l'Agenzia delle entrate avesse contestato, con diversi avvisi di liquidazione, la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" sia in riferimento all'imposta di registro che in riferimento alle imposte ipotecarie e catastali ed all'imposta sostitutiva sul contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile - nel ricorso per cassazione era stata denunciata esclusivamente la violazione della disciplina dell'imposta di registro e non anche la violazione della disciplina delle imposte ipotecarie e la violazione della disciplina dell'imposta sostitutiva. Secondo il contribuente, l'Agenzia delle entrate, proponendo come unico motivo di ricorso la violazione della disciplina dell'imposta di registro, avrebbe prestato acquiescenza alla parte della sentenza della CTR concernente l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente avverso la riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali e la riliquidazione dell'imposta sostitutiva. Anche su tale punto la Cassazione non ha accolto le richieste del contribuente affermando che la ratio decidendi che ha condotto il giudice di merito ad annullare gli avvisi di liquidazione impugnati dal contribuente è unitaria sia con riferimento alla liquidazione dell'imposta di registro, sia con riferimento alla liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali, sia con riferimento alla liquidazione dell'imposta sostitutiva sul contratto di mutuo. Tale ratio decidendi è stata unitariamente attinta dalla censura proposta nel ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, senza che all'omissione di un esplicito richiamo alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali ed alla disciplina dell'imposta sostitutiva possa attribuirsi il significato di limitare il gravame alla sola statuizione concernente l'imposta di registro.

Il termine di 48 mesi per l'istanza di rimborso decorre sempre dalla data del versamento, anche se il diritto al rimborso nasce con una successiva sentenza della Corte UE

Cassazione n. 4658 del 9/3/16

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche".

Il termine per il rimborso dell'imposta decorre dal versamento anche nel caso in cui una sentenza della Corte UE dichiara l'incompatibilità dell'imposta con il diritto comunitario**Cassazione n. 3250 del 18/2/16**

Nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, art. 38 D.P.R. n. 602/1973) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario.

Peraltro, sia pur con riferimento all'effettuazione di versamenti in acconto, ma con ragionamento estensibile anche alle ritenute in acconto operate alla fonte dal sostituto di imposta, la Corte è ferma nel ritenere che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, per converso decorrendo dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

Il curatore ha l'onere di dimostrare la cronologia dei movimenti**Cassazione n. 6042 del 29/3/16**

È onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prova dell'esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l'esistenza di un atto avente carattere solutorio, sicché in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti. Più precisamente, in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento, che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l'onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto.

Le sanzioni impediscono il rimborso dell'imposta**Cassazione n. 6108 del 30/3/16**

Il versamento di sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997, se non produce alcun effetto preclusivo in ordine ad un eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, costituisce, al contrario, causa ostativa al rimborso di quanto versato a tale titolo da parte del contribuente, laddove l'istanza di rimborso sia fondata, come nel caso di specie, sulla carenza del presupposto sanzionatorio. Invero, il ravvedimento operoso implicando il riconoscimento della violazione e della sussistenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, ponendosi, una siffatta istanza, in palese contraddizione con la scelta effettuata dal contribuente.

Accertamento su notizie internet**Cassazione n. 6078 del 30/3/16**

L'Agenzia delle entrate non può fondare l'accertamento su presunzioni derivanti da dati e notizie non precisamente individuati e siti internet non specificamente identificati, precludendo così al contribuente di avvalersi di tale materiale ai fini difensivi.

Cassazione n. 943 del 20/1/16**Efficacia di giudicato esterno anche per le altre annualità**

Quando due giudizi tra le medesime parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

PENALE TRIBUTARIO**Il delitto di frode fiscale è in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata****Cassazione n. 12872 del 10/3/16**

Il delitto di frode fiscale è in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata, essendo connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. La negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'Erario, si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000.

Impossibilità di ricostruire il reddito anche se è necessario acquisire la documentazione presso terzi**Cassazione n. 12193 del 2/3/16**

In materia di reati tributari l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento della documentazione contabile non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante, presso terzi.

L'elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è il dolo**Cassazione n. 15900 del 2/3/16**

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è costituito dal dolo. Occorre, quindi, che il soggetto agente abbia coscienza e volontà non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma anche dell'idoneità impeditiva di tal condotta. Altresì, occorre il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi, finalità che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della predetta fattispecie delittuosa, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo, essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata. La presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta attiva del soggetto agente.

Prova della dichiarazione infedele**Cassazione n. 15899 del 2/3/16**

Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute. Ciò, tuttavia, a condizione che il giudice non si limiti a constatarne la esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti, comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. Di talché, le risultanze delle indagini bancarie, stante la inutilizzabilità della presunzione di cui all'art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, non possono rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova a sorreggere l'ipotesi accusatoria.

Il professionista che tiene la contabilità del cliente concorre nel reato di frode fiscale**Cassazione n. 17418 del 2/3/16**

Il professionista incaricato della tenuta della contabilità concorre nel reato di frode fiscale di coloro che abbiano in qualunque modo partecipato a creare il meccanismo fraudolento, pur essendo estraneo alla compagine sociale e non rivestendo alcuna carica societaria, nei limiti in cui abbia consentito, con la propria collaborazione, l'utilizzo di fatture passive da inserire in dichiarazione al fine di abbattere l'imponibile societario. A tal fine a nulla rileva la prova dell'effettivo inserimento in dichiarazione delle medesime fatture, avendo, il delitto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, natura di reato di pericolo che punisce la sola emissione o il rilascio di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.

Confisca dei beni**Cassazione n. 12195 del 2/3/16,**

A norma dell'art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007 è previsto che nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter e quater del D.Lgs. n. 74 del 2000, si osservano le norme di cui all'art. 322-ter c.p. secondo cui, nel caso di condanna o di patteggiamento, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è punibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo**Cassazione n. 13233 del 24/2/16**

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione quando la stessa verrà iniziata. Per la sussistenza del reato non è tuttavia sufficiente che il contribuente disponga di propri beni disinteressandosi delle ragioni dell'Erario, ma occorre che l'alienazione del bene abbia natura simulata o sia accompagnata dall'adozione di condotte fraudolente ed inoltre che il patrimonio del contribuente, dopo che lo stesso abbia disposto di propri beni, diventi incapiente e quindi inadatto a garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

La presentazione del 770 non può fare escludere che le certificazioni non siano mai state date ai dipendenti**Cassazione n. 7884 del 4/2/16**

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate (di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015) la sola presentazione del Mod. 770 non è di per sé in grado di escludere il ragionevole dubbio che le certificazioni, invece, non siano mai state date ai dipendenti e dunque essa non è sufficiente ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate, essendo a tal fine necessario dimostrare il concreto rilascio delle certificazioni relative alle ritenute operate. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 è stato modificato (eliminando l'inciso "ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti"), in modo da non richiedere più la prova della certificazione. Tuttavia, essendo norma più sfavorevole, è soggetta al principio tempus regit actum e non può applicarsi alle condotte poste in essere prima della modifica normativa.

Niente concorso tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale**Cassazione n. 15458 del 4/2/16**

La confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.

Il concordato preventivo non impedisce l'omesso versamento Iva**Cassazione n. 12912 del 4/2/16**

In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al debito IVA scaduto e da versare.

Il soggetto d'imposta deve accantonare l'iva per adempiere all'obbligazione tributaria**Cassazione n. 12804 del 26/1/16**

L'esposizione debitoria verso il fisco, relativamente ai versamenti Iva, è collegato al compimento delle operazioni imponibili per cui, ogni volta che il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già dall'acquirente del bene o del servizio l'Iva dovuta all'Erario e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario organizzando le risorse disponibili in modo da poter, alla scadenza, adempiere all'obbligazione tributaria.

Lo spostamento di sede è un mezzo fraudolento per sottrarsi al pagamento di imposte**Cassazione n. 17723 del 26/1/16**

Il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri od altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi. Tra tali mezzi fraudolenti vi rientrano tutte le condotte riguardanti specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società. Lo spostamento di sede, con tutte le conseguenze che esso determina anche in ordine alla giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, rappresenta un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo.

Se non si supera la soglia di punibilità per l'omesso versamento iva il fatto non sussiste**Cassazione n. 6710 del 19/1/16**

La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, essendo essa elemento costitutivo del fatto-reato, è quella del "fatto non sussiste".

L'elevazione della soglia per l'omesso versamento Iva incide sul complessivo disvalore penale del fatto**Cassazione n. 9936 del 19/1/16**

Il disvalore complessivo del fatto di rilevanza penale ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000 deve essere rivalutato a seguito della novella del 2015, con cui è stata elevata la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento IVA, rispetto alla soglia che in precedenza attribuiva al fatto l'anzidetta rilevanza. In tal senso, invero, posto che la soglia svolge la propria funzione sul piano della selezione categoriale, la sua elevazione incide sul complessivo ed oggettivo disvalore penale del fatto medesimo, di talché ciò giustifica la necessità di una rivalutazione della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio alla luce del predetto ius superveniens.

La nuova soglia per omesso versamento Iva si applica retroattivamente**Cassazione n. 11359 del 4/2/16**

La modifica normativa del 2015 che ha elevato la soglia di punibilità del reato di omesso versamento Iva (ha attribuito rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento IVA per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta), in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica anche ai fatti posti in essere antecedentemente.

Nella sola fase cautelare il fumus di reato può essere fondato sull'esito delle indagini in via induttiva**Cassazione n. 3547 del 19/1/16**

L'accertamento induttivo ben può rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge. Quindi, nella fase cautelare, soprattutto allorquando non vengono rinvenute né consegnate le scritture contabili obbligatorie per legge, è sufficiente a fondare il fumus del reato contestato anche l'esito delle indagini condotte con metodo induttivo. Il ricorso al metodo anzidetto e, in genere, alle presunzioni tributarie, è, dunque, ammissibile nella fase cautelare, ove non è possibile svolgere approfondimenti istruttori al fine di accertare funditus l'ammontare dell'imposta evasa; diversamente, nella fase di merito propriamente detta, il giudice penale riacquista e ben può esercitare i suoi poteri istruttori nella totale ampiezza, con diritto/dovere di procedere, in autonomia, all'accertamento dell'imposta evasa al fine di verificare il superamento o meno della soglia di punibilità prevista per legge in relazione al reato contestato.

Un accordo per la rateizzazione del debito tributario estende gli effetti favorevoli anche in ambito penale**Cassazione n. 7550 del 19/1/16**

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere mantenuto fino al momento in cui si realizza il recupero completo delle imposte evase a favore dell'Amministrazione finanziaria, con corrispondente diminutio del patrimonio personale del contribuente, momento superato il quale non ha più ragione di essere mantenuto in vita il sequestro preventivo. Pertanto, il raggiungimento di un accordo per la rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria non può esplicare i suoi effetti soltanto nel limitato campo amministrativo, dovendosene estendere la portata anche nel campo penale, finendo necessariamente per incidere sul quantum della somma sequestrata per equivalente, in relazione al profitto derivato dal mancato pagamento dell'imposta evasa. Il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca nel suo quantum iniziale, nonostante il pagamento - sebbene parziale - del debito erariale, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato.

Niente sequestro preventivo se il debito di imposta è stato integralmente adempiuto dal terzo debitore**Cassazione n. 7550 del 19/1/16**

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa non può essere mantenuto se, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all'indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

Il sequestro preventivo può incidere sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato**Cassazione n. 3547 del 19/1/16**

In caso di reato di omessa dichiarazione in concorso tra i soci di una società di capitali, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto, e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca.

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo**Cassazione n. 4097 del 19/1/16**

La confisca per equivalente può disporsi anche nel caso di patteggiamento della pena, a prescindere dall'accordo delle parti ed anche nel caso in cui non sia stata preceduta da sequestro ad essa funzionale. Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, a nulla rilevando se ciò avvenga con esito favorevole o meno, trattandosi di reato di pericolo.

L'omessa svalutazione dei crediti in sofferenza è bancarotta fraudolenta**Cassazione n. 890 del 12/1/16**

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", anche in base alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, l'omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nella specie pari al 62% del totale dei crediti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, trattandosi di condotta dotata di capacità decettiva, che consente una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse sociali.

Passo indietro: irrilevanza penale dell'omessa svalutazione dei crediti in sofferenza**Cassazione n. 6916 del 22/2/16**

Tornando sui propri passi rispetto alla pronuncia dei gennaio (sentenza n. 890 del 2016, la Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l.fall., la nuova formulazione degli articoli 2621 e 2622 c.c., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente.

Le Sezioni Unite: il falso valutativo è ancora reato**Cassazione, informazione provvisoria n. 4 del 3/3/16**

La decisione delle Sezioni Unite, stabilendo la rilevanza penale del c.d. falso valutativo, sposa l'orientamento della sentenza n. 890 del 2016, e si pone su una posizione conservatrice, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale formatosi con la vigenza della normativa antecedente alla novella di cui alla legge n. 69 del 2015, che attribuiva pacificamente rilevanza penale ai falsi valutativi.

Reato di omesso versamento di ritenute alla fonte: sequestrabile il conto corrente di un soggetto terzo su cui il contribuente ha un pieno potere di utilizzo**Cassazione n. 7553 del 25/2/16**

La titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter c.p. (esteso ai reati tributari dalla L. n. 244/2007, art. 1, co. 143), ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente.

Omesso versamento IVA: non rileva ai fini del reato la crisi di liquidità conseguente agli accordi di ristrutturazione del debito**Cassazione n. 1623 del 18/1/16**

Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 10 ter D.lgs. n. 74/2000 è del tutto ininfluenza, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, la giustificazione fornita dal ricorrente in ordine all'omesso versamento dell'Iva in considerazione della mancanza di liquidità della società conseguente all'accordo di risanamento predisposto da un professionista ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), della legge fallimentare, trattandosi di un accordo di natura privatistica che non poteva comunque coinvolgere il pagamento dei tributi, con la conseguenza che il ricorrente era comunque tenuto a versare l'imposta.

Nella fattispecie il legale rappresentante di una S.p.A. si è visto confermare la condanna per aver omesso di versare - nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore alla soglia di € 50.000

Al riguardo, la Corte, in materia di omesso versamento di imposte, ha riaffermato il principio secondo cui, la colpevolezza del soggetto tenuto ad assolvere l'obbligazione tributaria non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine utile per il versamento, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. Né può essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità, come quella di privilegiare taluni pagamenti (nella fattispecie quelli ai dipendenti) al posto di altri o, come nella specie, di ricorrere ad un piano di risanamento dell'impresa, di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), della legge fallimentare, perché l'istituto non rientra in un procedimento giudiziale o soggetto ad omologa da parte del giudice, come invece avviene per il concordato preventivo, ma si risolve in un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione, consistendo in un atto unilaterale dell'imprenditore e quindi risolvendosi in una operazione strettamente ed interamente privatistica, indirettamente riconosciuta come meritevole di tutela da parte dell'ordinamento mediante l'esenzione del patrimonio all'assoggettamento dell'azione revocatoria, sempre che si verifichino le condizioni e sussistano i requisiti previsti dalla legge, ossia che il piano di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa sia idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dalla legge.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Notificazioni e comunicazioni presso la segreteria della commissione

Cassazione n. 5749 del 23/3/16

La regola prevista in via residuale dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l'effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione, si applica non solo nei casi, espressamente menzionati di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l'onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione.

Notificazione nulla e inesistente

Cassazione n. 5716 del 23/3/16

È nulla e non anche inesistente la notificazione dell'atto di gravame avvenuta presso il domicilio del difensore di parte avversa, nominato e costituito in primo grado, ma indirizzata ad un nominativo diverso da quello dall'anzidetto difensore. È inesistente la notificazione quando essa sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia, pertanto, inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto; si configura, invece, nullità della notificazione quando, nonostante la inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato, o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

Nulla la sentenza senza motivazione**Cassazione n. 5864 del 24/3/16**

È nulla, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la sentenza con la quale la CTR abbia omesso totalmente di motivare la decisione con la quale abbia dichiarato inammissibile l'appello dell'U.F. per difetto di motivazione, annullando la sentenza impugnata. Invero, ove nella motivazione della sentenza impugnata dinanzi al giudice di legittimità, difetti totalmente l'iter argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, incidendo tale circostanza sul modello della sentenza, come previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., non resta che dichiararne la nullità.

FISCALE – VARIE**La donazione è tassata solo con l'imposta sulle donazioni****Cassazione n. 6096 del 30/3/16**

In tema di imposta di registro, il trasferimento di ricchezza a titolo gratuito è tassato soltanto con l'imposta sulle donazioni, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di registrazione dell'atto "in parte gratuito", e quindi il pagamento della relativa imposta di registro, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 11 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Consorzio di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: è IAP non coltivatore diretto**Cassazione n. 5972 del 25/03/16**

Il consorzio ortofrutticolo che svolge l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può essere riconosciuto il regime agevolato dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ma non quello di coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo. Pertanto, tali consorzi, non possono essere beneficiari dell'agevolazione della piccola proprietà che costituisce un incentivo alla promozione della coltivazione diretta del fondo, per la creazione di unità poderali.